

VERTENZA

TRATTENUTA DEL 2,5% TFR

La **FLC CGIL** nel 2013 evidenziò l'indebita decurtazione dello stipendio che tuttora colpisce i lavoratori pubblici **assunti dopo il 31 dicembre del 2000**, in regime di TFR, a differenza dei lavoratori privati per i quali non è prevista.

Questa trattenuta veniva operata anche nei confronti dei lavoratori assunti prima di tale data, per effetto della Legge Tremonti n.122/2010, che una sentenza della Corte Costituzionale definì ciò che è, ovvero, un'illegittima diminuzione della retribuzione e della quantità del TFR maturata nel tempo dai lavoratori, nonché "un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati".

Illegittimità che il Governo Monti pensò di sanare, NON eliminando la trattenuta, bensì intervenendo con il [Decreto Legge 185 del 29 ottobre 2012](#), (e poi con la Legge di stabilità n. 228/2012) che riportava in regime di TFS tutti coloro che erano stati assunti prima del 2001, ripristinando così per questi lavoratori la legittimità della trattenuta del 2,50%.

Dal 2013 ad oggi, le sentenze emesse, sono tutte di I grado e sono equamente suddivise tra favorevoli e contrarie, mentre **non ci sono pronunciamenti di II grado** (appello).

E' intervenuta anche una nuova sentenza della Corte Costituzionale che, sebbene non modifichi i termini della questione, deve essere tenuta presente in caso di ricorso legale.

Tra le sentenze positive, sempre di I grado, quella di Padova, sentenza n. 948 del 18 dicembre 2015, che ha condannato l'Università di Padova alla restituzione dell'ammontare complessivo della ritenuta 2,50% **per gli assunti dopo il 31-12-2000**, assoggettati al regime TFR.

Come forse ricorderete alla luce di queste valutazioni, ritenemmo fosse opportuno aspettare l'appello della sentenza di Padova per decidere come e se procedere localmente con vertenze pilota.

La sentenza n. 742 del 2016 del Tribunale di Milano ha sancito l'illegittimità della trattenuta del 2.5% sulla retribuzione lorda e ha fornito nuovi elementi per **procedere con una vertenza pilota**.

Quindi invitiamo chi non l'avesse già fatto a produrre la diffida allegata.

Il modulo va adattato alle tre diverse tipologie di personale coinvolto:

- 1) personale a tempo indeterminato e determinato
- 2) personale cessato dal servizio
- 3) personale che ha aderito alla previdenza complementare

Chi invece avesse già inoltrato tramite raccomandata o ufficio protocollo la diffida, è invitato a segnalarci se stanno per trascorrere 5 anni dalla data inoltra o protocollo.

Al **personale docente** si applica il trattamento TFS, quindi non è soggetto a questa trattenuta. Come erroneamente indicato da altre OOSS .

La FLC CGIL ha effettuato una ricognizione in tutti gli atenei italiani, affinché nessun ateneo, applichi impropriamente il regime TFR al personale docente. Vi invitiamo a segnalarci eventuali irregolarità.

Per informazioni e adesioni **FLC CGIL Milano** milano@flcgil.it